



Città di Cantù

**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO
ABBONAMENTI ANNUALI
PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI
A TITOLO ONEROSO
PER VEICOLI PRIVATI
DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI)**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 05.06.2014

COMUNE DI CANTU'

REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI).

Art. 1

Abbonamento annuale – Corrispettivo

La riserva di spazi di sosta lungo strada per veicoli privati dei residenti è onerosa.

Il corrispettivo annuo da versare anticipatamente per ottenere il contrassegno che abilita alla fruizione dei parcheggi riservati, è definito dalla Giunta comunale.

Il corrispettivo verrà aggiornato automaticamente a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale degli adeguamenti tariffari dei parcheggi comunali.

Art. 2

Definizioni

Per residente si intende la persona fisica che abbia residenza nella zona, riconosciuta anagraficamente.

Per spazio di sosta si intende un posto auto qualunque nell'ambito dei parcheggi su strada riservati allo stazionamento dei veicoli dei residenti (stalli gialli) e non un posto auto esclusivo e personale.

Art. 3

Validità del contrassegno

Il contrassegno ha validità annuale con scadenza al termine dell'anno solare; per l'anno in corso, al momento del rilascio del contrassegno, verrà versata la quota parte del corrispettivo rapportata in dodicesimi al periodo di possibile effettivo utilizzo.

Art. 4

Legittimati alla domanda di rilascio

Possono presentare domanda per il rilascio del contrassegno, che abilita allo stazionamento nei posti auto riservati in uno dei settori urbani

individuati nella planimetria allegata, le **persone fisiche** che abbiano la proprietà di autoveicoli, nonché il possesso a titolo di leasing o l'uso di autoveicoli dell'azienda (con esclusione di autocarri e autovetture immatricolate come autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,0 tonnellate, furgoni, camper e roulotte) e sprovviste di numero sufficiente di posti auto privati, residenti nel settore urbano prescelto (vedi planimetria allegata);

Gli aventi diritto, per ottenere il rilascio del contrassegno attestante il permesso di parcheggiare l'autovettura nei parcheggi riservati all'interno di uno dei settori urbani di cui sopra, devono compilare in ogni sua parte la relativa domanda allegando fotocopia fronte/retro della Carta di Circolazione attestante la proprietà del veicolo o altro documento attestante il possesso a titolo di leasing o l'uso di auto aziendale, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

Art. 5

Segnaletica posti auto riservati

I posti auto riservati dalle vetture dei cittadini residenti sono evidenziati da striscia gialla, con cartello di sosta consentita alle vetture munite dell'apposito contrassegno (valido esclusivamente all'interno del corrispondente settore) e di rimozione forzata per quelle non autorizzate.

Art. 6

Numero abbonamenti rilasciabili

Non possono essere assegnati più di due abbonamenti per famiglia anagrafica.

Art. 7

Criteri di assegnazione

Ove le domande fossero in numero superiore rispetto ai posti auto disponibili nel settore, si procederà all'assegnazione dei contrassegni sulla base di una graduatoria costruita utilizzando i criteri di seguito elencati in ordine di importanza:

- indisponibilità di qualsiasi posto auto privato;
 - primo abbonamento rispetto al secondo, per famiglia anagrafica;
- con sorteggio, se necessario.

Tale graduatoria è aperta e pertanto verrà aggiornata sistematicamente, sulla base delle domande pervenute al Gestore, nel rispetto dei criteri sopra evidenziati.

Art. 8

Modalità di esposizione e contenuto del contrassegno

Le auto in sosta negli spazi riservati ai residenti, ai sensi dei precedenti punti, devono essere munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal soggetto gestore, sempre esposto sul parabrezza anteriore, all'interno della vettura ed in posizione ben visibile, che individua:

- le targhe (massimo 2) delle autovetture abilitate alla sosta;
- il numero progressivo del contrassegno;
- il numero e/o lettera e/o il colore identificativo del settore all'interno del quale è consentito il parcheggio nelle aree riservate ai residenti;
- la data di scadenza di validità.

Art. 9

Inagibilità dei posti auto

In occasione di manifestazioni, della pulizia delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e degli impianti tecnologici posti nel sottosuolo e/o per l'inagibilità della zona dovuta a calamità naturali, o per motivi di interesse pubblico o ordine pubblico, l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto al gestore, qualora l'inagibilità del sito non sia superiore a 15 giorni continuativi. Per periodi superiori lo stazionamento degli autoveicoli muniti di contrassegno potrà essere garantito negli spazi di sosta azzurri, regolamentati con parcometro, ove venisse installata segnaletica verticale regolamentare aggiuntiva 'parcheggio residenti autorizzati della Zona'. In ogni caso l'assegnatario non potrà chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito per l'inagibilità del sito per qualsiasi durata.

Art. 10

Assenza di custodia

Le aree di sosta riservate a titolo oneroso ai residenti non sono oggetto di custodia, pertanto, la responsabilità di eventuali danni arrecati

all'autovettura non potrà essere imputata alla Pubblica Amministrazione e/o al gestore.

Art. 11

Modalità di recesso

L'utente che non intende mantenere il diritto di parcheggio nelle zone riservate, dovrà darne comunicazione all'Ufficio preposto, mediante raccomandata A.R., con almeno trenta giorni di anticipo, restituendo il contrassegno.

Il venir meno dei requisiti per il rilascio del contrassegno, comporta la contestuale decadenza del diritto di parcheggio con l'obbligo in capo al titolare del contrassegno di darne immediata comunicazione al Gestore.

Il residente decadrà quindi automaticamente dall'assegnazione qualora trasferisca la residenza al di fuori delle aree di cui al precedente art. 4.

Art. 12

Revoca validità del contrassegno

In qualunque momento l'Amministrazione Comunale, o il Gestore, potrà revocare la validità del contrassegno, prima della scadenza naturale ed informandone il titolare, fermo restando esclusivamente il rimborso all'abbonato della quota parte del corrispettivo versato in anticipo e non goduto, senza nessun ulteriore onere o risarcimento.

Art. 13

Modalità di rinnovo

In assenza di lista d'attesa, il residente avrà diritto al rinnovo dell'assegnazione dello spazio di sosta, qualora presenti domanda almeno 30 giorni prima della scadenza di essa, con pagamento del corrispettivo vigente entro il termine perentorio del 31 dicembre. In presenza di lista d'attesa si procederà, ogni anno, con la formazione di nuova graduatoria, fra tutti gli aventi diritto, utilizzando i criteri di cui all'art. 7.

Art. 14

Registro dei titolari

I nominativi dei titolari dei contrassegni saranno iscritti in apposito registro aggiornato e custodito dal Gestore.

Il monitoraggio dell'effettiva residenza dei titolari sarà garantito anche attraverso la trasmissione dell'elenco dei nominativi all'Ufficio Anagrafe comunale.

Art. 15

Manomissioni o falsificazioni

Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno punite a norma di legge e comporteranno l'immediata decadenza del contrassegno.

Art. 16

Altre violazioni

Ogni violazione alle norme dettate dal presente regolamento comporterà la decadenza dell'autorizzazione ed il risarcimento dei danni subiti dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale.

Art.17

Validità

L'istituzione dei suddetti stalli di sosta viene attuata con carattere sperimentale per una durata di anni due (2) a decorrere dall'avvenuta efficacia del presente Regolamento.